



**AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO**

**DIREZIONE MUNICIPALITÀ 10 – BAGNOLI, FUORIGROTTA
U.O. Attività Tecniche**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 219 DEL 01/04/2025**

OGGETTO: Razionalizzazione della disciplina viabilistica vigente in alcune strade di Fuorigrotta in occasione delle manifestazioni sportive e degli spettacoli ed eventi presso l'impianto sportivo dello stadio "D.A. Maradona"

I DIRIGENTI

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, al fine di regolamentare la viabilità lungo gli assi stradali limitrofi alle aree dell'impianto sportivo dello stadio "D.A. Maradona" di Fuorigrotta, nel corso degli anni ha provveduto ad emettere numerosi dispositivi di traffico, che entrano in vigore, di volta in volta, in occasione di manifestazioni sportive e/o eventi e spettacoli canori presso la struttura in questione;

- detti dispositivi di traffico, in termini di modalità esecutive e in relazione agli orari di effettiva attuazione, risultano in gran parte datati e non più aderenti all'attualità, con conseguente necessità, da parte di questo Ente, di procedere ad una revisione e aggiornamento dell'intera disciplina viabilistica allo stato vigente;

Viste le risultanze dell'incontro congiunto, svoltosi in data 17/01/2025 alla presenza della Polizia Locale - Responsabile Sicurezza Eventi Stadio Maradona, di rappresentanti tecnici del Servizio Viabilità e Traffico e dell' U.O. Attività Tecniche della Scrivente Municipalità 10, in esito al quale si è concordato di istituire il dispositivo viabilistico oggetto della presente, previa la revoca delle ordinanze sindacali previgenti, le quali interessano contestualmente assi viari principali a valenza metropolitana (via Claudio, piazzale G. D'Annunzio), nonché assi stradali secondari, di competenza municipale (via G.B. Marino, via P.J. De Gennaro, via F. Galeota, via L. Tansillo);

Viste l'O.S. n. 106/1999, l'O.S. n. 749/2003, l'O.S. n. 434/2007, l'O.S. n. 207/2011, l'O.D. n. 1620/2023 e l'O.D. n. 2423/2024;

Ritenuto necessario, per i motivi sopra indicati, adottare i provvedimenti riportati nella parte istitutiva del presente atto, previa revoca di tutti i dispositivi di traffico già vigenti lungo gli assi viari sopracitati;

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINANO**In occasione degli eventi sportivi e delle manifestazioni presso l'impianto sportivo dello stadio "D.A. Maradona":**

Confermare l'efficacia dell'O.D. n. 2423/2024;

Revocare l'O.S. n. 106/1999; l'O.S. n. 749/2003; l'O.S. n. 434/2007; l'O.S. n. 207/2011; l'O.D. n. 1620/2023;

Istituire:**A) il divieto di transito veicolare:**

A.1) eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine, dei veicoli H, nonché veicoli autorizzati: in via Marino da P.le Tecchio a via Leopardi; in via Tansillo da via Galeota a via De Gennaro e da via De Gennaro a via Leopardi; in via De Gennaro da via Tansillo a via Marino; in piazzale D'Annunzio dall'ingresso del sottopasso Claudio a via De Gennaro, corsia antistante curva B dello stadio Maradona e lungo la corsia lato via Terracina, costeggiante la c.d. "Masseria San Giuseppe"; in via Claudio nel tratto compreso tra l'intersezione con piazzale D'Annunzio (altezza parcheggio H) e l'inizio dell'area pedonale;

A.2) eccetto mezzi di soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine, TAXI, veicoli H, veicoli RAI, veicoli della stampa, veicoli diretti alla Mostra d'Oltremare e all'Hotel Esedra, in via Marconi e largo Barsanti e Matteucci;

B) il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati delle seguenti strade:

B.1) in via Marino da P.le Tecchio a via Leopardi; in via Tansillo da via Galeota a via De Gennaro e da via De Gennaro a via Leopardi; in via De Gennaro da via Tansillo a via Marino; in piazzale D'Annunzio dall'ingresso del sottopasso Claudio a via De Gennaro, corsia antistante curva B dello stadio Maradona e lungo la corsia lato via Terracina, costeggiante la c.d. "Masseria San Giuseppe"; in via Claudio nel tratto compreso tra l'intersezione con piazzale D'Annunzio (altezza parcheggio H) e l'inizio dell'area pedonale;

B.2) in largo Barsanti e Matteucci;

B.3) in via Marconi, restano autorizzati i veicoli delle tifoserie ospiti, individuati dalla Questura di Napoli.

Stabilire i seguenti orari di attuazione del dispositivo:

A.1) e B.1) entrano in vigore 6 ore prima dell'evento sportivo/manifestazione, e fino a cessate esigenze;
A.2) e B.2) entrano in vigore dalle ore 7:00 e fino a cessate esigenze.

Stabilire altresì che in relazione alle manifestazioni canore/spettacoli, resta escluso il dispositivo nella parte inerente il divieto di transito in via Tansillo, tratto compreso tra via De Gennaro e via Leopardi. Inoltre, restano esclusi via Marconi e largo Barsanti e Matteucci.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data di apposizione della relativa segnaletica.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.º 30/04/1992 nº285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità, prescindendo dalla segnaletica in atto.

A norma dell'art. 3 co. 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da :

Il Dirigente del Servizio Viabilità e Traffico
Ing. Maurizio Attanasio

Il Direttore della Municipalità 10
Dott. Luigi Loffredo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.